



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

12/2021 SOVRAINDEBITAMENTO – piano del Consumatore

Il Giudice delegato Dott. Marino Ferrari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.6.2022;

rilevato che in data 29.12.2021 è stato depositato ricorso da

Grondona Simona (C.F.:GRNSMN66A70D969A), elettivamente domiciliata presso lo studio Mariani Chiarabini (mariani.chiarabini@legalmail.it)

con cui è stato presentato un piano del consumatore di cui si è chiesta l'omologa;

vista la relazione particolareggiata, datata 27.12.2021, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 bis L. 3/2012, del Dott. Riccardo Repetto, nominato Organismo per la composizione della Crisi in data 9.4.2021;

rilevato che:

- con decreto del 14.1.2022 è stata fissata udienza al 9.3.2022, poi differita al 30.3.2022, e disposta la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori almeno 30 giorni prima della predetta udienza;
- in data 16.3.2022 B2 KAPITAL s.r.l. ha depositato atto di osservazioni e contestazioni alla proposta di piano e alla relazione del Dott. Repetto, il quale, in data 24.3.2022, ha depositato relazione di replica alle predette osservazioni;
- in data 20.4.2022 B2 KAPITAL ha depositato memoria;
- avendo il Giudice delegato, all'udienza del 26.4.2022, chiesto all'OCC di precisare se l'ammontare del credito indicato da B2 KAPITAL SRL corrisponda all'effettivo ammontare del debito della proponente, il Dott. Repetto ha depositato in data 10.5.2022 ulteriore relazione con cui ha precisato quanto richiesto;
- all'udienza del 24.5.2022 il Giudice delegato ha disposto il deposito di un piano aggiornato, tenendo conto dell'importo complessivo del credito di B2 KAPITAL come precisato nell'atto depositato il 10.5.202 e senza tenere conto della novazione, tenendo altresì conto della stima in sede di procedimento esecutivo;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

- in data 30.5.2022 l'OCC ha depositato integrazione del piano del consumatore predisposta dalla ricorrente e la propria relazione integrativa;
- all'udienza del 7.12.2021, avendo B2 Kapital insistito nelle contestazioni alla proposta, questo G.D. si è riservato;

ritenuto che:

- la proposta di piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 *bis* della L. 3/2012; in particolare, allo stato degli atti, non risulta che: a) il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 c. 3 lett. d ter); nella citata relazione l'OCC ha, infatti, evidenziato e documentato le cause che hanno determinato il sovraindebitamento; b) il ricorrente abbia compiuto atti di frode nei confronti dei creditori;
- le contestazioni al piano depositato il 29.12.2021 formulate da B2 KAPITAL s.r.l. (aventi ad oggetto: la quantificazione del proprio credito, la valutazione dell'immobile di cui la Grondona è comproprietaria con il marito; la situazione patrimoniale e debitoria della proponente e della sua famiglia; la durata del piano) appaiono superate alla luce delle precisazioni fornite dall'OCC con atti depositati il 24.3.22 e il 10.5.2022, da intendersi qui integralmente richiamate; tali precisazioni hanno trovato puntuale riscontro nella integrazione del piano e nella relazione integrativa dell'OCC depositate il 30.5.2022;
- alla luce di quest'ultima relazione l'alternativa liquidatoria non appare più soddisfacente rispetto alla proposta di piano così come integrata con atto depositato il 30.5.2021;
- secondo Cass. 27544/2019 è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di durata anche superiore ai cinque o sette anni;

visto l'art. 12 bis L. 3/2012;



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

OMOLOGA

il piano del consumatore, proposto, in data 29.12.2021, nell'interesse della Sig.ra Grondona Simona (C.F.:GRNSMN66A70D969A), così come integrato con atto depositato il 30.5.2021;

DISPONE

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

DISPONE

che il presente decreto venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;

RIBADISCE

che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;

che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato OCC e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Genova, 8.6.2022

IL GIUDICE

Dott. Marino Ferrari